



San Marino, lì 26 marzo 2019

Spett.le
Direzione Generale della
Funzione Pubblica

Prot. 2019/000756
Raccomandata A/R

Oggetto: Richiesta parere ai sensi dell'art. 51-bis del Decreto Delegato 26/2015 così come modificato dal Decreto Delegato 42/2019

Premesso che:

1. A seguito estrazione a campione per le verifiche di cui all'art. 9 del DD 26/2015, sono in corso alcune verifiche su alcune imprese;
2. E' emersa dalla certificazione dell'Ufficio Tributario la presenza di pendenze fiscali (*alcune scadute non ancora a ruolo, altre scadute a ruolo*), anche a partire dal 2016, per tre imprese (vedasi a tal proposito il requisito di cui alla lettera (g) art. 9 comma 1 DD 26/2015 come modificato dal DD 42/2019);
3. La certificazione dell'ufficio tributario fa riferimento solo all'anno di competenza pertanto abbiamo richiesto indicazione della data precisa di inizio delle pendenze fiscali e ci è stato comunicato che solo il legale rappresentante può richiedere tale informazione.

Tutto quanto sopra premesso si richiede Vostro parere in merito alle seguenti fattispecie:

- a) Si può ritenere sussistente il requisito di cui all'art. 9 comma 1 lettera (g) del DD 26/2015 qualora dall'Ufficio Tributario risultino pendenze fiscali scadute ma non ancora iscritte a ruolo?
- b) Si può ritenere sussistente il requisito di cui all'art. 9 comma 1 lettera (g) del DD 26/2015 qualora dall'Ufficio Tributario risultino pendenze fiscali iscritte a ruolo, se dal certificato dell'Esattoria di Banca Centrale risulta il possesso del requisito esattoriale di cui all'art. 18 della Legge n. 137/2018?
- c) Si può ritenere sussistente il requisito di cui all'art. 9 comma 1 lettera (g) del DD 26/2015 qualora risultino pendenze fiscali iscritte a ruolo per importi inferiori ad una determinata cifra?
- d) Può l'Ufficio Tributario rifiutare di comunicare alla scrivente l'informazione di cui al precedente punto 3 della premessa?

Con l'occasione si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Per la Divisione Camera di Commercio

Il Direttore

Dott. Massimo Ghiotti

www.agency.sm

Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A.

Strada di Paderna, 2 - 47895 Fiorina di Domagnano - Repubblica di San Marino
Tel. (+39) 0549 980 380 - Fax (+39) 0549 944554 -
info@agency.sm

International code +378

C.O.E. SM07647 - Num. Iscr. Registro Società 2084 del
31/01/2000 Cap. Soc. di Euro 77.466,00 sottoscritto il
23/11/1999 i.v. il 20/12/2001





**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

San Marino, 15 aprile 2019/1718 d.f.R.
Prot. n. 45762/2019/AG/ss

Preg.mo
**DIRETTORE AGENZIA PER LO
SVILUPPO ECONOMICO - CAMERA
DI COMMERCIO S.P.A.**
Dott. Massimo Ghiotti

e p.c. Spett.li
UO UFFICIO TRIBUTARIO

STAZIONI APPALTANTI

Preg.mo
**DIRIGENTE AVVOCATURA
DELLO STATO**
Avv. Lucio Leopoldo Daniele

OGGETTO: riferimento relativo all'interpretazione dell'articolo 9, comma 1, lettera g) del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 e successive modifiche - Sua richiesta prot.n. 2019/000754

In via preliminare si evidenzia come il presente riferimento sia formulato dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della Legge 5 dicembre 2011 n. 188, in quanto non rientrante nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 51 bis del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche.

Con riferimento alla nota in epigrafe emarginata, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito relativo all'adempimento degli obblighi tributari in capo alle imprese che intendono iscriversi nel Registro dei Fornitori, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alle fattispecie individuate alle lettere a) e b) della predetta nota, poiché è stato previsto che l'attestazione relativa all'inesistenza di pendenze presso il Servizio di Esattoria della Banca Centrale sia rilasciata anche per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche (ex articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato n. 74/2016), si propende per ritenere che il legislatore abbia di fatto inteso equiparare la fattispecie relativa alla mancanza di pendenze tributarie in capo alle imprese alla mancanza di azioni esecutive pendenti ad opera del Servizio Esattoria.

Pertanto, dall'interpretazione del combinato disposto di cui all'articoli 9, commi 1, lettere a), b) e g) e 2 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche, e 18 della Legge n. 137/2018, si desume come il requisito relativo all'adempimento degli obblighi tributari (articolo 9, comma 1, lettera g)) sussista quando non emergano dalla suindicata attestazione pendenze presso il Servizio Esattoria nonché quando a seguito di iscrizione a ruolo l'impresa debitrice abbia stipulato con il Servizio Esattoria un accordo per il pagamento rateale delle pendenze teso all'estinzione delle stesse puntualmente onorato o abbia un contenzioso in atto con la Pubblica Amministrazione o gli Enti del Settore Pubblico allargato circa i crediti da questi vantanti.

Con riferimento alla fattispecie indicata alla lettera c) della Sua richiesta, la normativa sugli appalti per la fornitura di beni e servizi per l'Amministrazione non risulta prevedere che il possesso del requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche sia subordinato alla mancanza di pendenze fiscali iscritte a ruolo per importi inferiori ad una determinata cifra.

Con riferimento alla fattispecie indicata alla lettera d) della nota, si rammenta come l'articolo 5 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 nonché l'articolo 91, comma 2 della Legge 21 dicembre 2018 n. 71

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13 - 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882837 - F +378 (0549) 882835
info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm 1





**DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

prevedano che gli uffici dell'Amministrazione accedano direttamente agli archivi ovvero alle banche dati dell'ufficio competente alla produzione della relativa certificazione, ai fini dell'acquisizione d'ufficio di informazioni relative a stati, qualità personali e fatti, nonché ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed estendano tale principio, pur demandando la relativa disciplina all'adozione di successivo un decreto delegato, ai gestori di pubblici servizi e pertanto, nel caso in esame, anche all'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A..

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Avv. Manuel Canti



In allegato
- nota prot.n. 2019/000754